



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299
E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



Prot. n. 1766 del 04.05.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 20/2020 del 04.05.2020

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA DISINFESTAZIONE DALLA Aedes albopictus "ZANZARA TIGRE" E DALLA Culex pipiens "ZANZARA COMUNE" E PER LA PREVENZIONE DELLE ARBOVIROSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAPOZZE.

IL SINDACO

PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre,

PRESO ATTO che, secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2014 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2015" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);

VISTO che, a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni ove è presente acqua stagnante;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi sia in area pubblica che privata;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale da sempre è impegnata nel contrasto alla proliferazione della "zanzara tigre" con l'attivazione di apposito servizio di disinfestazione, sia larvicida che adulticida, delle aree pubbliche con incarico a ditte specializzate per l'esecuzione degli opportuni interventi contro le zanzare, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299
E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it

DATO ATTO altresì che anche per la stagione 2020, il Comune ha aderito al progetto promosso dall'Azienda ULSS 5, che prevede interventi di disinfestazione antizanzare in modo uniforme in tutta la provincia di Rovigo;

VISTA la nota prot. n. 30814 del 03.04.2020, pervenuta al prot. comunale n. 1464 del 06.04.2020, con la quale l'Azienda ULSS 5 Polesana di Rovigo conferma il rinnovo del servizio di disinfestazione larvicida anno 2020 e ripropone l'adozione di opportuni provvedimenti affinché siano promossi comportamenti efficaci e finalizzati alla prevenzione della replicazione degli insetti vettori, accanto alla predisposizione dei piani di disinfestazione necessari per il contenimento delle popolazioni di zanzare;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTA la legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzioni dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTA la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, WestNile Disease ed altre arbovirosi: valutazione del rischio di trasmissione in Italia-2019" ed il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

VISTO il "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2019" della Direzione Attuazione e Programmazione Sanitaria della Regione del Veneto;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco (quale rappresentante della comunità locale) viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTA la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

RITENUTO di far proprie le raccomandazioni contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it

ORDINA

Nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2020

A tutta la cittadinanza di:

Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);

Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acque, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);

Coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

A trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti nei giardini, cortili e nelle aree di pertinenza degli edifici con prodotti disinfettanti larvicida in compresse già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;

A tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti nei giardini, cortili e nelle aree di pertinenza degli edifici con prodotti disinfettanti larvicida in compresse già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;

Registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;

Provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione delle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;

Evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte dismesse, di:

Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

Ai consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento di:

Curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;

Procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

Ai responsabili dei cantieri, di:

Eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;

Mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;

Procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

Conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;

Provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, dagli pneumatici privi di copertura;

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

Procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;

Coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, bacinelle ecc.);

Avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

Ai gestori e utenti dei cimiteri, di:

Qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti di sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio; Eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;

In caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;

Tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare:

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto. Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie / tombini);

AVVERTE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale con l'affissione negli appositi spazi.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge.

AVVERTE CHE

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura previste dalla vigente normativa, sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile.

Si applica anche la sanzione accessoria, dell'esecuzione immediata degli interventi non eseguiti e, in caso di inadempienza l'esecuzione in danno con ulteriore aggravio di spese per i proprietari.

Ove ne ricorrano i casi, l'inosservanza della presente Ordinanza Sindacale adottata per motivi di igiene pubblica, comporta la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Daniele Lazzarin in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (tecnico@comune.papozze.ro.it)



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS5, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza sia resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet istituzionale al fine di garantirne la divulgazione;

Che in presenza di casi sospetti o accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani e simili il Comune provvederà ad effettuare / fare effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE ALTRESI'

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.
2. La trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Prefettura di Rovigo;
 - alla Regione Veneto;
 - all'Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana;
 - all'Istituto Comprensivo Adria Uno;
 - all'Opera Pia "Francesco Bottoni"
 - alla Stazione dei Carabinieri di Papozze per il successivo controllo del rispetto e controllo;

IL SINDACO

Mosca Pierluigi